



Comune di CASTELLABATE

Provincia di Salerno
Piazza Lucia – fraz. S. Maria – 84048 Castellabate (SA)

Ufficio del Sindaco

tel. 0974962302
email: sindaco@comune.castellabate.sa.it
sede: P.zza Lucia fraz. S.Maria

N° PAP-01186-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 11/09/2020 al 26/09/2020

L'incaricato della pubblicazione
2 PROTOCOLLO

ORDINANZA SINDACALE NR. 54 DEL 11.09.2020

OGGETTO: misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio da contagio da COVID - 19. Disposizioni per i cittadini

IL SINDACO f.f.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili il cui termine finale è stato differito, da ultimo, al 15.10.2020 a seguito del decreto-legge 30 luglio 2020, n.83;

VISTO il D.P.C.M. del 07.09.2020 con cui sono prorogate fino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al D.P.C.M. del 07.08.2020;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 07.08.2020 che all'art. 1 prevede che "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza....omissis";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020;

DATO ATTO che l'obiettivo principale del presente provvedimento è quello di adottare misure precauzionali di contenimento per contrastare la diffusione del virus COVID-19;

DATO ATTO che il comune di Castellabate anche in questo periodo è caratterizzato da presenze turistiche ragion per cui potrebbero determinarsi assembramenti in quei luoghi aperti caratterizzati dalla frequentazione di una moltitudine di persone;

DATO ATTO, altresì, che questo maggiore assembramento è riscontrabile, con maggiore frequenza, su C.so Matarazzo, centro storico di Castellabate, aree adiacenti porto S. Marco, zone della movida intese come gli spazi pubblici antistanti i locali caratterizzati da maggiore affluenza giovanile e nello specifico partendo da P.zza Lucia fino a lungomare Perrotti;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza nr. 31 del 16.07.2020, successivamente prorogata con ordinanza nr. 34 del 01.08.2020, che disponeva "... l'uso della mascherina in quelle zone del territorio comunale in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi o congiunti. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.";

VISTO il D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 50;

con decorrenza immediata e al fine di tutelare il diritto alla salute dei propri concittadini ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;

ORDINA

ad horas e fino al 07.10.2020, per le motivazioni riportate in premessa e ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza ivi incluse quelle zone del territorio comunale caratterizzate da assembramenti. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.

AVVERTE

che al Comando Polizia Municipale e alle altre FF.O. spetta l'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 al quale integralmente si rinvia, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di sanzione pecuniaria da euro 400 a euro 3.000).

DISPONE

l'immediata pubblicazione, fino a sua revoca, del presente provvedimento all'albo pretorio on line del comune di Castellabate, sul sito istituzionale dell'ente, nonché su ogni portale social oltre che a mezzo comunicato stampa e manifesti.

AVVERTE, ALTRESÌ,

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Salerno, competente per territorio, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto (Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (DPR 24.11.1971, nr. 1199) all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento è immediatamente efficace dalla data della sua adozione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Manda, per le rispettive competenze,:

- al responsabile area I - sede - per la pubblicazione all'albo pretorio on line, sito istituzionale dell'ente e portali social;
- al Comando Polizia Municipale - sede per le attività di vigilanza e controllo; poliziamunicipale@pec.comune.castellabate.sa.it;
- alla protezione civile per il tramite del comando polizia municipale;
- alla Stazione Carabinieri di S.Maria di Castellabate - t5a23322@pec.carabinieri.it;
- al Prefetto di Salerno - protocollo.prefsa@pec.interno.it;
- all'ASL Salerno - protocollogenerale@pec.aslsalerno.it;
- alla Regione Campania - Uffici di Presidenza - seg.presidente@regione.campania.it; urp@pec.regione.campania.it; capo.gab@pec.regione.campania.it.

Castellabate, 11.09.2020

Il Sindaco f.f.
dott.ssa Luisa Marri

